



Condizioni MPC

applicabili all'interno dell'Unione europea

Condizioni MPC Paesi terzi

applicabili al di fuori dell'Unione europea

Regolamento di mediazione MPC

Regolamento di arbitrato MPC

2018



Depositate in data 15 novembre 2017 con numero di registrazione 53/2017 presso la cancelleria del Tribunale de L'Aja (Paesi Bassi)

Condizioni MPC
applicabili all'interno dell'Unione europea

Condizioni MPC Paesi terzi
applicabili al di fuori dell'Unione europea

Regolamento di mediazione MPC

Regolamento di arbitrato MPC

di Gemzu

avente sede legale a L'Aja (Paesi Bassi).

Depositate in data 15 novembre 2017 con numero di registrazione
53/2017 presso la cancelleria del Tribunale de L'Aja (Paesi Bassi)

SOMMARIO

Condizioni MPC applicabili all'interno dell'Unione europea

| | | |
|--------------|-------------------------------------|--------|
| Articolo 1. | Conferma del contratto | Pag. 1 |
| Articolo 2. | Qualità e composizione | Pag. 1 |
| Articolo 3. | Imballaggio | Pag. 1 |
| Articolo 4. | Istruzioni dell'acquirente | Pag. 1 |
| Articolo 5. | Tempi di consegna | Pag. 2 |
| Articolo 6. | Modalità e luogo di consegna | Pag. 2 |
| Articolo 7. | Rotazione | Pag. 3 |
| Articolo 8. | Pagamento; costituzione di garanzie | Pag. 3 |
| Articolo 9. | Riserva di proprietà | Pag. 3 |
| Articolo 10. | Risoluzione intermedia | Pag. 4 |
| Articolo 11. | Pubblicità e responsabilità civile | Pag. 4 |
| Articolo 12. | Prelevamento campioni e analisi | Pag. 5 |
| Articolo 13. | Consegna in più termini | Pag. 6 |
| Articolo 14. | Inadempimento non imputabile | Pag. 6 |
| Articolo 15. | Arbitrato e mediazione | Pag. 6 |
| Articolo 16. | Diritto applicabile | Pag. 7 |

Condizioni MPC Paesi terzi applicabili al di fuori dell'Unione europea

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------|
| Articolo 1. | Conferma del contratto | Pag. 8 |
| Articolo 2. | Qualità e composizione | Pag. 8 |
| Articolo 3. | Imballaggio | Pag. 8 |
| Articolo 4. | Istruzioni dell'acquirente; documenti | Pag. 8 |
| Articolo 5. | Consegna | Pag. 9 |
| Articolo 6. | Pagamento; costituzione di garanzie | Pag. 9 |
| Articolo 7. | Riserva di proprietà | Pag. 9 |
| Articolo 8. | Risoluzione intermedia | Pag. 10 |
| Articolo 9. | Pubblicità e responsabilità civile | Pag. 10 |
| Articolo 10. | Prelevamento campioni e analisi | Pag. 11 |
| Articolo 11. | Consegna in più termini | Pag. 12 |
| Articolo 12. | Inadempimento non imputabile | Pag. 12 |
| Articolo 13. | Arbitrato e mediazione | Pag. 12 |
| Articolo 14. | Diritto applicabile | Pag. 13 |

SOMMARIO (seguito)

Regolamento di mediazione MPC

| | | |
|-------------|---|---------|
| Articolo 1. | Elementi generali | Pag. 14 |
| Articolo 2. | Conformità e accordo di mediazione MPC | Pag. 14 |
| Articolo 3. | Mediazione | Pag. 15 |
| Articolo 4. | Conclusione della mediazione MPC | Pag. 16 |
| Articolo 5. | Oneri della mediazione MPC | Pag. 16 |
| Articolo 6. | Confidenzialità e responsabilità civile | Pag. 17 |

Regolamento di arbitrato MPC

| | | |
|--------------|--|---------|
| Articolo 1. | Elementi generali | Pag. 19 |
| Articolo 2. | Richiesta | Pag. 19 |
| Articolo 3. | Nomina degli arbitri | Pag. 20 |
| Articolo 4. | Notifica della nomina, accettazione, comunicazione | Pag. 21 |
| Articolo 5. | Sostituzione di un arbitro | Pag. 21 |
| Articolo 6. | Ricusazione di un arbitro o cancelliere | Pag. 21 |
| Articolo 7. | Luogo dell'arbitrato | Pag. 22 |
| Articolo 8. | Procedura generale | Pag. 23 |
| Articolo 9. | Trattazione orale: scambio delle conclusioni | Pag. 24 |
| Articolo 10. | Domanda riconvenzionale | Pag. 25 |
| Articolo 11. | Contumacia | Pag. 26 |
| Articolo 12. | Ritiro dell'arbitrato | Pag. 26 |
| Articolo 13. | Lodo | Pag. 26 |
| Articolo 14. | Composizione dell'elenco degli arbitri | Pag. 26 |
| Articolo 15. | Nomina di un cancelliere | Pag. 27 |
| Articolo 16. | Spese amministrative | Pag. 27 |
| Articolo 17. | Oneri di arbitrato | Pag. 27 |
| Articolo 18. | Disposizioni finali | Pag. 28 |

CONDIZIONI MPC

applicabili all'interno dell'Unione europea

stabilite da Gemzu, avente sede a L'Aja (Paesi Bassi). Le presenti condizioni MPC prendono effetto a decorrere dall'1 gennaio 2018 e si intendono applicabili ai contratti conclusi a partire dall'1 gennaio 2018.

Qualora un contratto venga concluso sulla base delle "condizioni MPC" e dal contratto risulti che sia il porto/la stazione di carico sia il porto o la stazione di destinazione si trovino all'interno dell'UE, si applicano – fatta riserva di eventuali clausole d'eccezione – le disposizioni che seguono:

Articolo 1. Conferma del contratto

1. La conferma del venditore vale quale prova sufficiente del contratto, fatto salvo il caso in cui l'acquirente presenti ricorso scritto avverso il contenuto del contratto entro un termine di tre giorni lavorativi dal suo ricevimento.
2. Qualora il venditore non abbia confermato il contratto entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla sua conclusione, la conferma da parte dell'acquirente vale quale prova sufficiente del contratto, fatto salvo il caso in cui il venditore presenti ricorso scritto avverso il contenuto del contratto entro un termine di tre giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Articolo 2. Qualità e composizione

I beni forniti devono soddisfare i requisiti minimi di qualità e composizione applicabili correntemente nel settore produttivo di riferimento.

Articolo 3. Imballaggio

1. L'imballaggio deve essere completo dei marchi e dei testi che siano prescritti dalle normative vigenti nel Paese di origine. Inoltre, l'imballaggio dovrà essere completo dei marchi e dei testi che l'acquirente abbia previsto per iscritto al momento della costituzione del contratto.
2. Le spese e gli oneri derivanti dall'ottemperanza ai requisiti relativi all'imballaggio, all'etichettatura, alle vidimazioni e alla pallettizzazione, che vengano constatati successivamente alla costituzione del contratto, si intendono a carico dell'acquirente.

Articolo 4. Istruzioni dell'acquirente

1. L'acquirente è tenuto alla comunicazione più completa e tempestiva possibile delle proprie istruzioni preliminari alla consegna, in modo da consentire al venditore di procedere alla fornitura entro il termine convenuto, tenendo in debito conto un periodo di recesso di cinque giorni lavorativi.
2. Qualora l'acquirente non comunichi tempestivamente le proprie istruzioni, il venditore ha facoltà di fatturare i beni alla data dell'ultimo giorno di consegna seguente alla vendita e di esigerne il pagamento come se i beni fossero stati

consegnati in quella data, fermo restando che il venditore è tenuto a conservare i beni in oggetto a disposizione dell'acquirente con relativi oneri e rischi a carico dell'acquirente. In tale fattispecie il venditore ha sempre il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 10 delle "condizioni MPC".

3. Fintanto che il venditore non si avvalga di uno dei diritti a lui ascritti ai sensi del paragrafo precedente, l'acquirente mantiene la facoltà al richiamo, tenuto conto di un nuovo termine di consegna di cinque giorni lavorativi e fermo restando quanto previsto al primo paragrafo.

Articolo 5. Tempi di consegna

La consegna e il ritiro devono avvenire:

- a. entro cinque giorni lavorativi, se al contratto risulta convenuto "immediatamente";
- b. entro quattordici giorni, se al contratto risulta convenuto "istantaneamente" ovvero se non è indicato alcun termine esplicito;
- c. al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese, se al contratto risulta convenuto di procedere alla consegna nel corso di un determinato mese;
- d. in misura il più possibile proporzionale entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, se al contratto risulta convenuta una consegna nel corso di più mesi;
- e. entro e non oltre la data convenuta, se al contratto risulta convenuta una fornitura "entro e non oltre" una determinata data;
- f. settimanalmente per una quantità il più possibile costante ed entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana, se al contratto risulta convenuta una "consegna frazionata" nell'arco di un determinato periodo di tempo;
- g. entro e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la richiesta, fermo restando che tale termine prende effetto dal primo giorno del mese nel corso del quale deve avvenire la consegna, se al contratto risulta convenuta una fornitura nel corso di un determinato mese con aggiunta dell'indicazione "su richiesta".

Articolo 6. Modalità e luogo di consegna

1. La consegna avviene ex fabbrica ("ex works"), fatte salve eventuali disposizioni eccezionali esplicitamente convenute.
2. Per il chiarimento dei termini di trasporto e di consegna utilizzati nei preventivi, nei contratti di acquisto e nelle conferme di acquisto si intende dirimente la descrizione riportata ai sensi degli Incoterms vigenti al momento della conclusione del contratto, nella misura in cui nei suddetti documenti e/o nelle presenti condizioni non siano previste clausole d'eccezione a detti termini.
3. Alle consegne alla rinfusa ovvero con imballaggio big bag si applica inoltre quanto segue:
 - a. In caso di consegna EXW/FCA è dirimente il peso risultante dalla pesa a ponte indicata dal fornitore e calibrata dalle competenti autorità pubbliche.
 - b. In caso di consegna CIP/CPT/DDU è dirimente il peso risultante dalla pesa a ponte indicata dal destinatario e calibrata dalle competenti autorità pubbliche.
 - c. La quantità indicata al contratto si intende dirimente. La quantità consegnata in eccesso o in difetto sarà fatturata conformemente al valore di mercato vigente il giorno di consegna convenuto.

Articolo 7. Rotazione

Qualora in caso di contratto/i tra più parti venga pattuita una cosiddetta Rotazione, si intendono applicabili le disposizioni che seguono.

1. Ciascuna parte è tenuta a comunicare a ciascun elemento della Rotazione i rispettivi prezzi di acquisto e di vendita.
2. Ciascun partecipante alla Rotazione procede al conteggio con il rispettivo acquirente e venditore sulla base delle differenze di prezzo rispetto al prezzo di base.
3. Quale prezzo di base viene impiegato il prezzo più basso della Rotazione.
4. Il pagamento avrà luogo l'ultimo giorno lavorativo del mese corrispondente alla Rotazione.

Articolo 8. Pagamento; costituzione di garanzie

1. Qualora non si sia convenuta nessun'altra condizione di pagamento, il pagamento del prezzo convenuto così come fatturato dal venditore deve intervenire entro un termine di 14 giorni dalla consegna, tenuto conto del fatto che l'importo in fattura, senza detrazione dei costi di invio, deve essere pervenuto sul conto del venditore il giorno di scadenza.
2. Indipendentemente da quanto convenuto tra il venditore e l'acquirente in ordine ai termini per il pagamento, il venditore ha facoltà di richiedere all'acquirente prima della consegna congrua dimostrazione della propria solvibilità. Qualora tale dimostrazione di solvibilità non venga fornita entro un termine ragionevole fissato dal venditore ovvero non risulti sufficiente – a discrezione del venditore –, il venditore ha facoltà di interrompere mediante comunicazione scritta la (ulteriore) esecuzione dei propri obblighi contrattuali. In tal caso il venditore si intende in nessun modo responsabile in ordine agli eventuali danni derivanti per l'acquirente da tale interruzione.
3. Agli importi dovuti dalle parti si applica, a decorrere dal giorno di esigibilità, un interesse pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua più recente transazione di rifinanziamento antecedente al primo giorno civile del semestre di applicazione, unitamente a una maggiorazione pari a 7 punti percentuali.

Articolo 9. Riserva di proprietà

1. Tutti i beni forniti dal venditore all'acquirente restano di proprietà esclusiva del venditore – anche a seguito di e in caso di lavorazione o trattamento – fino al completamento del pagamento di tutti i crediti in capo al venditore, afferenti a beni forniti o da fornirsi (ai sensi del contratto) o ad attività eseguite o da eseguirsi a favore dell'acquirente (egualmente ai sensi di detto contratto), nonché fino al completamento del pagamento di tutti i crediti derivanti da mancata ottemperanza a detti contratti (ivi inclusi spese e interessi).

2. I beni sui quali ricada ancora, ai sensi del paragrafo 1, una riserva di proprietà a favore del venditore non possono in nessun caso essere venduti e/o consegnati a terzi, se non nel quadro della normale attività d'impresa. Si intende egualmente vietata l'applicazione su detti beni di un diritto ipotecario a favore di terzi.
3. Qualora il contratto venga risolto dal venditore e/o dall'acquirente allorquando sui beni ricada ancora una riserva di proprietà, l'acquirente dovrà immediatamente mettere questi beni a disposizione del venditore; in tale fattispecie, l'acquirente non dispone di alcun diritto a procedere a conguaglio unilaterale di eventuali crediti o rispettivamente alla sospensione dei propri obblighi contrattuali.

Articolo 10. Risoluzione intermedia

Qualora una delle parti, relativamente al termine di consegna o al termine per il pagamento, si riveli o permanga negligente nel rispetto di qualsivoglia obbligo in capo ad essa nei confronti della controparte, ovvero in caso di amministrazione controllata, fallimento, decesso o liquidazione della parte in oggetto, la controparte ha diritto, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 3, di procedere mediante notifica scritta a risoluzione totale o parziale del contratto senza alcuna lettera di costituzione in mora o procedura giudiziaria, fermo restando il diritto a risarcimento.

Articolo 11. Pubblicità e responsabilità civile

- 1a. I beni forniti devono soddisfare i requisiti ragionevolmente prevedibili. Allorquando un bene fornito non risulti, alla consegna, corrispondere alle disposizioni contrattuali in ragione di difetti relativi alla qualità e/o alla composizione del bene, il relativo reclamo sarà preso in considerazione soltanto qualora detto reclamo sia stato presentato per iscritto al venditore entro un termine di quattro settimane a decorrere dalla consegna.
- 1b. Allorquando un difetto insorga successivamente alla consegna, l'acquirente potrà soltanto appellarsi alla clausola di non corrispondenza del bene fornito alle disposizioni contrattuali qualora ne dia comunicazione al venditore entro un termine di 5 giorni lavorativi a decorrere dal rilevamento del difetto ovvero dal momento in cui l'acquirente avrebbe ragionevolmente dovuto constatare il difetto; per la valutazione delle circostanze e del momento in cui l'acquirente avrebbe ragionevolmente dovuto constatare un difetto, dovrà prestarsi attenzione all'osservanza dell'obbligo in capo all'acquirente di immagazzinamento delle merci secondo le norme di vigilanza e di buona cura previste dalla pratica corrente nonché dalla legislazione vigente.
2. Fermo restando quanto disposto al paragrafo 1, il venditore sarà tenuto a dare seguito a un reclamo soltanto qualora l'acquirente abbia provveduto al pagamento della relativa fattura ovvero la merce in oggetto sia stata messa a disposizione del venditore.
3. Qualora la merce fornita risulti non corrispondente alle disposizioni contrattuali, il venditore avrà il diritto – purché e nella misura in cui la merce fornita sia ancora presente e ne sia possibile il recupero – di fornire una volta una partita di merce sostitutiva e ciò entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno di constatazione del difetto.

Qualora suddetto recupero risulti impossibile ovvero la consegna sostitutiva non corrisponda a sua volta alle disposizioni contrattuali, in tale fattispecie l'acquirente potrà richiedere la risoluzione del contratto con o senza risarcimento ovvero potrà scegliere di conservare la merce fornita a un prezzo da fissarsi, in caso di mancato accordo tra le parti, mediante arbitrato (e, se del caso, mediazione).

4. Fermo restando un eventuale obbligo del venditore a procedere a restituzione totale o parziale del prezzo di acquisto corrisposto, la responsabilità civile del venditore per i danni – di qualsivoglia natura e con qualsivoglia origine, anche qualora le merci fornite siano già state elaborate – direttamente o indirettamente subiti e/o subendi dalla controparte in ragione di difetti alle merci fornite, non potrà mai e in nessun caso risultare superiore all'importo di cui alla fattura relativa alla consegna in oggetto.
5. L'acquirente manleva il venditore da responsabilità verso terzi, ad eccezione del caso in cui l'acquirente dimostri che il reclamo di detti terzi derivi in via diretta da atto ovvero negligenza in capo al venditore.

Articolo 12. Prelevamento campioni e analisi

1. L'acquirente ha facoltà, in concomitanza di tempo e di luogo con la consegna, di richiedere l'estrazione da parte di un campionatore qualificato e secondo le pratiche correnti di campioni sigillati in triplice copia. L'acquirente e il venditore hanno facoltà, se lo desiderano, di supervisionare le operazioni di campionamento.
Qualora l'acquirente e il venditore non raggiungano un accordo relativamente alla nomina di un campionatore qualificato, l'acquirente sarà tenuto a fare eseguire il campionamento a cura di una delle seguenti autorità di controllo:
 - Qlip;
 - SGS: Société Générale de Surveillance;
 - Bureau Veritas;
 - Intertek.
2. La verifica della qualità e/o della composizione, qualora non siano state convenute altre metodologie, viene eseguito nel rispetto delle metodologie prescritte dal COKZ (Organo Centrale olandese di Controllo della Qualità nei Prodotti Caseari) e vigenti al momento della verifica.
3. Qualora al momento della consegna non si sia proceduto a campionamento, tale operazione potrà essere prevista anche in un secondo momento. In tale caso, la valutazione e l'analisi potranno soltanto sollevare una presunzione relativa alla qualità delle merci al momento e sui luoghi della consegna. Anche a tali operazioni di campionamento si applicano i paragrafi 1 e 2 di cui al presente articolo.
4. Qualora si dia luogo a controversia relativa alla qualità e/o alla composizione delle merci, uno dei campioni di cui al paragrafo 1 ovvero 3 dovrà il prima possibile e in ogni caso entro sette giorni essere sottoposto a perizia a cura di un laboratorio accreditato.
L'esito della perizia è vincolante, fermo restando il diritto in capo a ciascuna delle parti di dare incarico di procedere, entro un termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento di pubblicazione dei risultati dell'analisi, a una

controperizia su uno degli altri campioni di cui al paragrafo 1, da eseguirsi a cura di un laboratorio imparziale che può anche essere lo stesso laboratorio di cui sopra. L'esito della controperizia si intende vincolante per entrambe le parti. Le spese della perizia saranno sostenute dalla parte soccombente ai sensi dell'esito finale della perizia e della controperizia.

Articolo 13. Consegna in più termini

Qualora sia stata convenuta una consegna in più termini, ogni quantità richiesta ovvero consegnata sarà considerata ricadere entro i termini di un contratto separato relativo alla qualità e alle altre proprietà e delle merci fornite e del pagamento.

Articolo 14. Inadempimento non imputabile (di seguito: forza maggiore)

1. Qualora una delle parti risulti per cause di forza maggiore nell'impossibilità di ottemperare ai propri obblighi, essa sarà tenuta a darne immediata comunicazione alla controparte.

Quest'ultima avrà in tal caso facoltà di prolungare la validità del contratto per un periodo massimo di trenta giorni ovvero di risolvere il contratto per iscritto senza che ciò dia luogo a qualsivoglia risarcimento in capo a entrambe le parti.

Non appena le cause di forza maggiore vengano a cessare entro i termini di prolungamento del contratto, la parte affetta da forza maggiore ha il diritto di riprendere l'esecuzione del contratto, nella misura in cui questo non sia stato annullato, e di richiedere alla controparte la relativa esecuzione degli obblighi contrattuali su questa ricadenti.

2. Qualora la consegna sia stata prevista in più termini, le disposizioni testé esposte si intendono applicate a ciascun termine singolarmente.

Articolo 15. Arbitrato e mediazione

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra un venditore e un acquirente, di qualsivoglia natura, sia giuridica sia fattuale, derivanti da o afferenti a un contratto a cui si applichino le "condizioni MPC" o ulteriori contratti ad esso legati, saranno sottoposti alla deliberazione di arbitri con esclusione delle vie giudiziarie ordinarie; all'arbitrato in oggetto si applica il "regolamento di arbitrato MPC".
2. In fase di arbitrato gli arbitri pronunceranno la propria decisione, con esclusione del giudice ordinario, in sede extragiudiziale sulla base delle "condizioni MPC" e nel rispetto del "regolamento di arbitrato MPC" in vigore al momento della presentazione della richiesta di arbitrato.
3. Per qualsivoglia controversia come intesa al paragrafo 1 del presente articolo la parte più diligente ha facoltà di presentare una richiesta di mediazione ai sensi di quanto previsto al "regolamento di mediazione MPC".

Articolo 16. Diritto applicabile

A tutti i contratti intercorsi tra le parti – fatta eccezione per le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna – si applica il diritto dei Paesi Bassi, rispetto al quale le “Condizioni MPC”, il “Regolamento di arbitrato MPC” e il “Regolamento di mediazione MPC” si applicano in via di integrazione nonché, nella misura in cui ciò non violi norme di diritto cogente, in qualità di deroga.

CONDIZIONI MPC PAESI TERZI

applicabili al di fuori dell'Unione europea

stabilite da Gemzu, avente sede a L'Aja (Paesi Bassi). Le presenti condizioni MPC prendono effetto a decorrere dall'1 gennaio 2018 e si intendono applicabili ai contratti conclusi a partire dall'1 gennaio 2018.

Qualora un contratto venga concluso sulla base delle "condizioni MPC" e dal contratto risulti o che il porto/la stazione di carico sia situata all'interno dell'UE e la stazione o il porto di destinazione si trovino al di fuori dell'UE o che il porto/la stazione di carico sia situata al di fuori dell'UE e la stazione o il porto di destinazione si trovino all'interno dell'UE, si applicano – fatta riserva di eventuali clausole d'eccezione – le disposizioni che seguono:

Articolo 1. Conferma del contratto

1. La conferma del venditore vale quale prova sufficiente del contratto, fatto salvo il caso in cui l'acquirente presenti ricorso scritto avverso il contenuto del contratto entro un termine di tre giorni lavorativi dal suo ricevimento.
2. Qualora il venditore non abbia confermato il contratto entro un termine di dieci giorni dalla sua conclusione, la conferma da parte dell'acquirente vale quale prova sufficiente del contratto, fatto salvo il caso in cui il venditore presenti ricorso scritto avverso il contenuto del contratto entro un termine di tre giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Articolo 2. Qualità e composizione

I beni forniti devono soddisfare i requisiti minimi di qualità e composizione applicabili correntemente nel settore produttivo di riferimento.

Articolo 3. Imballaggio

1. L'imballaggio deve essere completo dei marchi e dei testi che siano prescritti dalle normative vigenti nel Paese di origine. Inoltre, l'imballaggio dovrà essere completo dei marchi e dei testi che l'acquirente abbia previsto per iscritto al momento della costituzione del contratto.
2. Le spese e gli oneri derivanti dall'ottemperanza ai requisiti relativi all'imballaggio, all'etichettatura, alle vidimazioni e alla pallettizzazione, che vengano constatati successivamente alla costituzione del contratto, si intendono a carico dell'acquirente.

Articolo 4. Istruzioni dell'acquirente; documenti

1. L'acquirente è tenuto alla comunicazione più completa e tempestiva possibile delle proprie istruzioni preliminari alla consegna, in modo da consentire al venditore di procedere alla consegna entro il termine convenuto, tenendo in debito conto un periodo di recesso di 28 giorni lavorativi.

2. Qualora l'acquirente non comunichi tempestivamente le proprie istruzioni, il venditore ha facoltà di fatturare i beni alla data dell'ultimo giorno di consegna seguente alla vendita e di esigerne il pagamento come se i beni fossero stati consegnati in quella data, fermo restando che il venditore è tenuto a conservare i beni in oggetto a disposizione dell'acquirente con relativi oneri e rischi a carico dell'acquirente. In tale fattispecie il venditore ha sempre il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 8 delle "condizioni MPC".
3. Tutte le spese e gli oneri generati ovvero derivanti dalla preparazione e dalla consegna/fornitura della documentazione necessaria si intendono a carico dell'acquirente, tranne qualora si sia esplicitamente convenuto in altro senso.

Articolo 5. Consegna

Per il chiarimento dei termini di trasporto e di consegna utilizzati nei preventivi, nei contratti di acquisto e nelle conferme di acquisto si intende dirimente la descrizione riportata ai sensi degli Incoterms vigenti al momento della conclusione del contratto, nella misura in cui nei suddetti documenti e/o nelle presenti condizioni non siano previste clausole d'eccezione a detti termini.

Articolo 6. Pagamento; costituzione di garanzie

1. Qualora non si sia convenuta nessun'altra condizione di pagamento, il pagamento del prezzo convenuto così come fatturato dal venditore deve intervenire alla consegna, senza detrazione dei costi di invio.
2. Indipendentemente da quanto convenuto tra il venditore e l'acquirente in ordine ai termini per il pagamento, il venditore ha facoltà di richiedere all'acquirente prima della consegna congrua dimostrazione della propria solvibilità. Qualora tale dimostrazione di solvibilità non venga fornita entro un termine ragionevole fissato dal venditore ovvero non risulti sufficiente – a discrezione del venditore –, il venditore ha facoltà di interrompere mediante comunicazione scritta la (ulteriore) esecuzione dei propri obblighi contrattuali. In tal caso il venditore si intende in nessun modo responsabile in ordine agli eventuali danni derivanti per l'acquirente da tale interruzione.
3. Agli importi dovuti dalle parti si applica, a decorrere dal giorno di esigibilità, un interesse pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua più recente transazione di rifinanziamento antecedente al primo giorno civile del semestre di applicazione, unitamente a una maggiorazione pari a 7 punti percentuali, ovvero, qualora tale importo risulti superiore all'ammontare dovuto dalla parte, gli interessi legali di mora per transazioni commerciali nello stato in cui ha sede o residenza quella parte.

Articolo 7. Riserva di proprietà

1. Tutti i beni forniti dal venditore all'acquirente restano di proprietà esclusiva del venditore – anche a seguito di e in caso di lavorazione o trattamento – fino al completamento del pagamento di tutti i crediti in capo al venditore, afferenti a beni forniti o da fornirsi (ai sensi del contratto) o ad attività eseguite o da eseguirsi a favore dell'acquirente (egualmente ai sensi di detto contratto), nonché fino al

completamento del pagamento di tutti i crediti derivanti da mancata ottemperanza a detti contratti (ivi inclusi spese e interessi).

2. I beni sui quali ricada ancora, ai sensi del paragrafo 1, una riserva di proprietà a favore del venditore non possono in nessun caso essere venduti e/o consegnati a terzi, se non nel quadro della normale attività d'impresa. Si intende egualmente vietata l'applicazione su detti beni di un diritto ipotecario a favore di terzi.
3. Qualora il contratto venga risolto dal venditore e/o dall'acquirente allorché sui beni ricada ancora una riserva di proprietà, l'acquirente dovrà immediatamente mettere questi beni a disposizione del venditore; in tale fattispecie, l'acquirente non dispone di alcun diritto a procedere a conguaglio unilaterale di eventuali crediti o rispettivamente alla sospensione dei propri obblighi contrattuali.

Articolo 8. Risoluzione intermedia

Qualora una delle parti, relativamente al termine di consegna o al termine per il pagamento, si riveli o permanga negligente nel rispetto di qualsivoglia obbligo in capo ad essa nei confronti della controparte, ovvero in caso di amministrazione controllata, fallimento, decesso o liquidazione della parte in oggetto, la controparte ha diritto, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 3, di procedere mediante notifica scritta a risoluzione totale o parziale del contratto senza alcuna lettera di costituzione in mora o procedura giudiziaria, fermo restando il diritto a risarcimento.

Articolo 9. Pubblicità e responsabilità civile

- 1a. I beni forniti devono soddisfare i requisiti ragionevolmente prevedibili. Allorché un bene fornito non risulti, alla consegna, corrispondere alle disposizioni contrattuali in ragione di difetti relativi alla qualità e/o alla composizione del bene, il relativo reclamo sarà preso in considerazione soltanto qualora detto reclamo sia stato presentato per iscritto al venditore entro un termine di sei settimane a decorrere dalla consegna.
- 1b. Allorché un difetto insorga successivamente alla consegna, l'acquirente potrà soltanto appellarsi alla clausola di non corrispondenza del bene fornito alle disposizioni contrattuali qualora ne dia comunicazione al venditore entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal rilevamento del difetto ovvero dal momento in cui l'acquirente avrebbe ragionevolmente dovuto constatare il difetto; per la valutazione delle circostanze e del momento in cui l'acquirente avrebbe ragionevolmente dovuto constatare un difetto, dovrà prestarsi attenzione all'osservanza dell'obbligo in capo all'acquirente di immagazzinamento delle merci secondo le norme di vigilanza e di buona cura previste dalla pratica corrente nonché dalla legislazione vigente.
2. Fermo restando quanto disposto al paragrafo 1, il venditore sarà tenuto a dare seguito a un reclamo soltanto qualora l'acquirente abbia provveduto al pagamento della relativa fattura ovvero la merce in oggetto sia stata messa a disposizione del venditore.

3. Qualora la merce fornita risulti non corrispondente alle disposizioni contrattuali, il venditore avrà il diritto – purché e nella misura in cui la merce fornita sia ancora presente e ne sia possibile il recupero – di fornire una volta una partita di merce sostitutiva e ciò entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno di constatazione del difetto. Qualora suddetto recupero risulti impossibile ovvero la consegna sostitutiva non corrisponda a sua volta alle disposizioni contrattuali, in tale fattispecie l'acquirente potrà richiedere la risoluzione del contratto con o senza risarcimento ovvero potrà scegliere di conservare la merce fornita a un prezzo da fissarsi, in caso di mancato accordo tra le parti, mediante arbitrato (e, se del caso, mediazione).
4. Fermo restando un eventuale obbligo del venditore a procedere a restituzione totale o parziale del prezzo di acquisto corrisposto, la responsabilità civile del venditore per i danni – di qualsivoglia natura e con qualsivoglia origine, anche qualora le merci fornite siano già state elaborate – direttamente o indirettamente subito e/o subendi dalla controparte in ragione di difetti alle merci fornite, non potrà mai e in nessun caso risultare superiore all'importo di cui alla fattura relativa alla consegna in oggetto.
5. L'acquirente manleva il venditore da responsabilità verso terzi, ad eccezione del caso in cui l'acquirente dimostri che il reclamo di detti terzi derivi in via diretta da atto ovvero negligenza in capo al venditore.

Articolo 10. Prelevamento campioni e analisi

1. L'acquirente ha facoltà, anticipatamente alla consegna, di richiedere l'estrazione da parte di un campionatore qualificato e secondo le pratiche correnti di campioni sigillati in triplice copia. L'acquirente e il venditore hanno facoltà, se lo desiderano, di supervisionare le operazioni di campionamento.

Qualora l'acquirente e il venditore non raggiungano un accordo relativamente alla nomina di un campionatore qualificato, l'acquirente sarà tenuto a fare eseguire il campionamento a cura di una delle seguenti autorità di controllo:

- Qlip;
- SGS: Société Générale de Surveillance;
- Bureau Veritas;
- Intertek

2. La verifica della qualità e/o della composizione, qualora non siano state convenute altre metodologie, viene eseguito nel rispetto delle metodologie prescritte dal COKZ (Organo Centrale olandese di Controllo della Qualità nei Prodotti Caseari) e vigenti al momento della verifica.
3. Qualora al momento della consegna non si sia proceduto a campionamento, tale operazione potrà essere prevista anche in un secondo momento. In tale caso, la valutazione e l'analisi potranno soltanto sollevare una presunzione relativa alla qualità delle merci al momento e sui luoghi della consegna. Anche a tali operazioni di campionamento si applicano i paragrafi 1 e 2 di cui al presente articolo.

4. Qualora si dia luogo a controversia relativa alla qualità e/o alla composizione delle merci, uno dei campioni di cui al paragrafo 1 ovvero 3 dovrà il prima possibile e in ogni caso entro quattordici giorni essere sottoposto a perizia a cura di un laboratorio accreditato.

L'esito della perizia è vincolante, fermo restando il diritto in caso a ciascuna delle parti di dare incarico di procedere, entro un termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento di pubblicazione dei risultati dell'analisi, a una controperizia su uno degli altri campioni di cui al paragrafo 1, da eseguirsi a cura di un laboratorio imparziale che può anche essere lo stesso laboratorio di cui sopra.

L'esito della controperizia si intende vincolante per entrambe le parti.

Le spese della perizia saranno sostenute dalla parte soccombente ai sensi dell'esito finale della perizia e della controperizia.

Articolo 11. Consegna in più termini

Qualora sia stata convenuta una consegna in più termini, ogni quantità richiesta ovvero consegnata sarà considerata ricadere entro i termini di un contratto separato relativo alla qualità e alle altre proprietà e delle merci fornite e del pagamento.

Articolo 12. Inadempimento non imputabile (di seguito: forza maggiore)

1. Qualora una delle parti risulti per cause di forza maggiore nell'impossibilità di ottemperare ai propri obblighi, essa sarà tenuta a darne immediata comunicazione alla controparte.

Quest'ultima avrà in tal caso facoltà di prolungare la validità del contratto per un periodo massimo di trenta giorni ovvero di risolvere il contratto per iscritto senza che ciò dia luogo a qualsivoglia risarcimento in capo a entrambe le parti. Non appena le cause di forza maggiore vengano a cessare entro i termini di prolungamento del contratto, la parte affetta da forza maggiore ha il diritto di riprendere l'esecuzione del contratto, nella misura in cui questo non sia stato annullato, e di richiedere alla controparte la relativa esecuzione degli obblighi contrattuali su questa ricadenti.

2. Qualora la consegna sia stata prevista in più termini, le disposizioni testé esposte si intendono applicate a ciascun termine singolarmente.

Articolo 13. Arbitrato e mediazione

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra un venditore e un acquirente, di qualsivoglia natura, sia giuridica sia fattuale, derivanti da o afferenti a un contratto a cui si applichino le "condizioni MPC" o ulteriori contratti ad esso legati, saranno sottoposti alla deliberazione di arbitri con esclusione delle vie giudiziarie ordinarie; all'arbitrato in oggetto si applica il "regolamento di arbitrato MPC".
2. In fase di arbitrato gli arbitri pronunceranno la propria decisione, con esclusione del giudice ordinario, in sede extragiudiziale sulla base delle "condizioni MPC" e nel rispetto del "regolamento di arbitrato MPC" in vigore al momento della presentazione della richiesta di arbitrato.

3. Per qualsivoglia controversia come intesa al paragrafo 1 del presente articolo la parte più diligente ha facoltà di presentare una richiesta di mediazione ai sensi di quanto previsto al “regolamento di mediazione MPC”.

Articolo 14. Diritto applicabile

A tutti i contratti intercorsi tra le parti – fatta eccezione per le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna – si applica il diritto dei Paesi Bassi, rispetto al quale le “Condizioni MPC”, il “Regolamento di arbitrato MPC” e il “Regolamento di mediazione MPC” si applicano in via di integrazione nonché, nella misura in cui ciò non violi norme di diritto cogente, in qualità di deroga.

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE MPC

Il regolamento di mediazione MPC è applicabile a tutte le controversie che dovessero insorgere tra un venditore e un acquirente derivanti da o afferenti a un contratto a cui siano applicabili le “condizioni MOP” vigenti sia all’interno sia al di fuori dell’Unione europea.

Articolo 1. Elementi generali

1. Il presente testo contiene il regolamento di mediazione MPC ed è applicabile a tutte le richieste di accesso alla mediazione MPC e relative procedure che pervengano alla segreteria di Gemzu.
2. Per mediazione MPC si intende una procedura secondo la quale due o più parti, in occasione di una controversia relativa a un contratto a cui si applichino le condizioni MPC, si impegnano a pervenire alla risoluzione del contenzioso su base volontaria mediante l’intervento di un mediatore.
3. Ogni richiesta di accesso alla mediazione MPC si compone di una richiesta scritta avanzata da una o più parti in causa e presentata presso la segreteria di Gemzu.
4. Una richiesta di mediazione MPC include i seguenti elementi minimi:
 - a. i nomi e gli indirizzi delle parti in causa;
 - b. una concisa ma completa descrizione della controversia;
 - c. una concisa descrizione dei punti oggetto del contenzioso tra le parti di cui si richiede la risoluzione.
5. La mediazione MPC prende formalmente avvio a seguito di sottoscrizione tra le parti di un accordo di mediazione e di versamento del deposito di cui all’articolo 5 presso la segreteria di Gemzu.

Articolo 2. Conformità e accordo di mediazione MPC

1. Qualora una richiesta di accesso alla mediazione MPC non venga presentata congiuntamente da tutte le parti in causa, la segreteria di Gemzu provvederà a inviare copia della domanda a tutte le restanti parti in causa con richiesta di fare pervenire per iscritto agli stessi uffici di Gemzu – entro un termine di 14 giorni – comunicazione relativa all’eventuale accettazione di una mediazione MPC per la controversia in oggetto.
2. Qualora una o più parti in causa non provvedano a fornire la comunicazione di cui sopra entro il termine di 14 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero una delle parti in causa dia comunicazione della propria indisponibilità ad accettare una mediazione MPC, ovvero non risulti effettuato il versamento delle spese amministrative di cui all’articolo 5, anche a seguito di ripetute ingiunzioni da parte della segreteria di Gemzu, la segreteria di Gemzu ne dà relativa comunicazione alle restanti parti con indicazione dell’impossibilità a procedere a ulteriore trattamento della richiesta di mediazione MPC.

3. Dopo che tutte le parti in causa hanno comunicato la propria disponibilità ad accettare una mediazione MPC e si è provveduto al versamento delle relative spese amministrative come previsto all'articolo 5, la segreteria di Gemzu invia a tutte le parti in causa un elenco contenente 3 nomi di persone che possono essere considerate per la nomina alla funzione di mediatore. Ciascuna delle parti in causa dà comunicazione alla segreteria di Gemzu – entro un termine massimo di 7 giorni a decorrere dalla notifica della suddetta comunicazione da parte della medesima segreteria – delle persone in elenco che ciascuna parte considera inammissibili ai fini della funzione di mediatore. La segreteria di Gemzu procede quindi alla nomina del mediatore scegliendolo tra i restanti nomi in elenco.
Qualora nessuna delle persone indicate nell'elenco risulti ammissibile per tutte le parti in causa, si procederà alla ripetizione della procedura di identificazione del mediatore.
Qualora la ripetizione della procedura non conduca a sua volta all'identificazione di una persona che tutte le parti in causa considerino ammissibile, la segreteria di Gemzu procede alla nomina di una persona non presente in nessuno degli elenchi testé indicati.
4. Una volta eseguita la nomina del mediatore, la segreteria di Gemzu provvede a convocare un incontro tra il mediatore e le parti, nel corso del quale il mediatore e le parti in causa provvedono a sottoscrivere la convenzione di mediazione per la procedura di mediazione MPC. Il mediatore informa la segreteria di Gemzu dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione di mediazione e ne invia copia alla segreteria medesima.
Qualora l'incontro non conduca alla sottoscrizione della convenzione di mediazione, il mediatore provvederà a darne comunicazione alla segreteria di Gemzu, mentre quest'ultima provvederà a informare tutte le parti in causa che la richiesta di mediazione non ha condotto all'avvio di una procedura di mediazione MPC.

Articolo 3. Mediazione

1. Il mediatore provvederà in accordo con le parti in causa a determinare le disposizioni procedurali vigenti per la mediazione in oggetto.
2. Le parti in causa hanno facoltà, nel corso della mediazione, di farsi assistere da rappresentanti legali, consulenti ed esperti. In tal caso, le parti ne danno comunicazione preventiva al mediatore, mentre i rappresentanti legali, i consulenti e gli esperti in oggetto provvedono a confermare alla segreteria di Gemzu di attenersi al regolamento di mediazione MPC, ivi compreso il relativo obbligo di segretezza.
3. Il mediatore ha facoltà di interloquire con ciascuna delle parti individualmente a mezzo colloquio, corrispondenza o altro, previa comunicazione di tale evento a tutte le parti in causa.
4. Il mediatore tiene informata, su richiesta ovvero spontaneamente, la segreteria di Gemzu in ordine all'avanzamento della mediazione.

5. La lingua d'uso della mediazione sarà il neerlandese, tranne che nel caso in cui una delle parti abbia sede al di fuori dei Paesi Bassi. In quest'ultima fattispecie, la mediazione MPC avrà luogo in lingua inglese.

Articolo 4. Conclusione della mediazione MPC

1. La mediazione MPC e la relativa convenzione di mediazione giungono a conclusione:
 - a. mediante sottoscrizione di un contratto conciliativo che risolva il contenzioso in oggetto intercorrente tra le parti;
 - b. mediante notifica da parte del mediatore che la mediazione MPC è giunta a conclusione senza che si sia pervenuti alla costituzione di un contratto conciliativo;
 - c. mediante notifica da parte delle parti in causa alle altre parti interessate nonché al mediatore della conclusione della convenzione di mediazione.In tutte le dette fattispecie il mediatore provvederà a fornirne relativa immediata notifica alla segreteria.
2. La segreteria di Gemzu provvederà a dare conferma della conclusione della mediazione MPC in forma scritta a tutte le parti in causa nonché al mediatore.

Articolo 5. Oneri della mediazione MPC

1. Gli oneri derivanti dalla mediazione MPC comprendono le spese amministrative della segreteria MPC, l'onorario del mediatore e tutti gli ulteriori oneri legati alla procedura di mediazione.
2. Alla conclusione della mediazione MPC gli oneri relativi vengono fissati a cura della segreteria di Gemzu e, nella più ampia misura possibile, conguagliati con il deposito versato dalle parti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.
3. Le spese relative all'assistenza fornita a una delle parti da rappresentanti legali, consulenti ed esperti si intendono a carico della parte in oggetto.
4. Le spese amministrative della segreteria di Gemzu ammontano a un importo un tantum pari a EUR 750,-. Le spese amministrative si intendono a carico della parte o delle parti che hanno presentato richiesta di accesso alla mediazione MPC presso la segreteria di Gemzu. Qualora la richiesta di accesso alla mediazione MPC non venga onorata, venga ritirata ovvero giunga a conclusione, le spese amministrative si intendono comunque dovute e non si darà luogo a restituzione delle stesse.
5. L'onorario del mediatore ammonta a € 1000,- (IVA escl.) con maggiorazione pari a € 500,- (IVA escl.) per ciascuna seduta di mediazione.
6. Una volta avvenuta la nomina del mediatore a cura della segreteria di Gemzu, la medesima segreteria procede alla fissazione del deposito di garanzia degli oneri di mediazione MPC nonché delle quote dovute in versamento da ciascuna delle parti in causa. La segreteria di Gemzu è autorizzata a richiedere ulteriori depositi integrativi dalle parti in causa.

7. Qualora una delle parti in causa, a seguito di ripetute ingiunzioni, non provveda a ottemperare alla richiesta della segreteria di Gemzu di procedere al pagamento della quota di deposito ovvero del deposito integrativo attribuitole, tale parte si intenderà avere proceduto alla risoluzione dell'accordo di mediazione MPC.

Articolo 6. Confidenzialità e responsabilità civile

1. Le parti, il mediatore, la segreteria di Gemzu e tutte le altre parti interessate sono tenuti al mantenimento della riservatezza relativamente a tutti i documenti pubblicati ovvero altrimenti resi pubblici che afferiscano all'oggetto e al trattamento della mediazione nonché relativamente a tutte le ulteriori informazioni che, nell'ambito della procedura di mediazione, siano state messe a loro disposizione in qualsivoglia maniera. Non sono autorizzati alla presentazione quali prove di informazioni ovvero documenti resi pubblici nell'ambito della procedura di mediazione né alla presentazione o all'interrogatorio in qualità di testimoni di soggetti coinvolti nella procedura di mediazione, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a. le informazioni in oggetto sarebbero state note alla parte interessata anche al di fuori dell'ambito della procedura di mediazione;
 - b. tutte le parti in causa esprimono il proprio assenso alla pubblicazione delle risultanze emerse nell'ambito della procedura di mediazione;
 - c. le prove introdotte nella procedura di mediazione, le quali, al di fuori della procedura di mediazione e nell'ambito di una procedura giudiziaria ovvero arbitrale, sarebbero comunque state presentate anche al giudice ovvero all'arbitro;
 - d. le informazioni afferenti a (potenziali) reati per i quali sia previsto un obbligo di denuncia;
 - e. le informazioni necessarie a una impugnazione, una procedura disciplinare ovvero una procedura risarcitoria avverso il mediatore, sia in favore del mediatore in vista della sua azione di difesa sia in favore di altre parti in causa nella procedura di mediazione in vista della predisposizione della propria argomentazione di sostegno alla denuncia o alla pretesta risarcitoria;
 - f. le cause di forza maggiore per la preservazione dell'ordine pubblico che siano emerse nell'ambito della procedura di mediazione;
oppure
 - g. le disposizioni di cui all'accordo conciliativo, fatto salvo il caso in cui le parti abbiano convenuto che una o più disposizioni dello stesso siano coperte da segreto.
2. È fatto divieto al mediatore, qualora una delle parti desideri sottoporre l'oggetto della mediazione a perizia di carattere obbligatorio ovvero ad arbitrato, di intervenire in dette procedura in qualità di perito, arbitro ovvero cancelliere.
3. Al mediatore, alla segreteria di Gemzu, agli amministratori, ai funzionari e ai dipendenti di Gemzu nonché a tutte le altre eventuali persone interessate alla procedura di mediazione, ivi compresi consulenti ed esperti, non attiene alcuna responsabilità, in via né contrattuale né extracontrattuale, in ordine a eventuali danni provocati da atti ossia negligenza propri o di terzi ovvero derivati dall'utilizzo

di un bene afferente direttamente o indirettamente alla mediazione MPC, tutto quanto testé indicato tranne nel caso e nella misura in cui norme cogenti di diritto olandese ostino a tale esonero di responsabilità.

4. Al presente regolamento di mediazione MPC e a tutti gli effetti dello stesso si applica il diritto dei Paesi Bassi.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento di mediazione MPC restano vigenti anche dopo che la richiesta di accesso alla mediazione non venga onorata ovvero venga ritirata e anche nel caso in cui l'accordo di arbitrato per qualsivoglia ragione non venga perfezionato.

REGOLAMENTO DI ARBITRATO MPC

Il regolamento di arbitrato MPC è applicabile a tutte le controversie che dovessero insorgere tra un venditore e un acquirente derivanti da o afferenti a un contratto a cui siano applicabili le “condizioni MOP” vigenti sia all’interno sia al di fuori dell’Unione europea.

Articolo 1 – Elementi generali

1. Tutte le controversie, di qualsivoglia natura, sia giuridica sia fattuale, che dovessero insorgere tra le parti e alle quali si applichi il presente regolamento di arbitrato, saranno risolte da un collegio arbitrale extragiudiziale, sulla base delle “condizioni MPC” e secondo le modalità riportate nei successivi articoli del presente regolamento di arbitrato.
2. L’applicabilità del “regolamento di arbitrato MPC” non osta a che una parte adisca il giudice ordinario per la pronuncia di una misura tutelare ovvero adisca il giudice istruttore in procedura sommaria, ai sensi dell’articolo 254 del Codice olandese di procedura civile.
3. La sede della Camera Arbitrale e la relativa segreteria sono site presso gli uffici di Gemzu.
4. Ai sensi dell’articolo 3 alle parti viene offerta la possibilità di presentare per la nomina ad arbitro nomi presenti nell’elenco di cui all’articolo 14.
5. Gli arbitri saranno coadiuvati da un cancelliere, il quale sarà indicato ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di arbitrato.
6. Il cancelliere del Tribunale arbitrale opererà per pervenire a un componimento amichevole della lite tra le parti, qualora almeno una delle parti gliene avanzi relativa richiesta. Solamente nel caso in cui entrambe le parti esprima il proprio assenso al componimento amichevole proposto, le spese saranno suddivise in parti uguali. In ogni altro caso le spese si intendono a carico della parte ricorrente.
7. In caso di una procedura di mediazione MPC in parallelo, la procedura arbitrale MPC viene considerata come pendente, ma contemporaneamente sospesa a decorrere dal momento di formale avvio della mediazione MPC come indicato all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento di mediazione MPC. L’arbitrato MPC viene ripreso a decorrere dal momento della conclusione della procedura di mediazione MPC, senza che in tale occasione si sia convenuta la conclusione della procedura arbitrale in corso.

Articolo 2 – Richiesta

1. L’arbitrato è richiesto presso la segreteria di Gemzu a mezzo comunicazione scritta e datata, prodotta in quintuplica copia, da inviare a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno. L’arbitrato viene considerato come pendente a decorrere dal giorno in cui la richiesta di arbitrato è ricevuta presso la segreteria di Gemzu.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- a. nome e indirizzo della parte convenuta;
 - b. una concisa ma completa descrizione dell'oggetto della controversia;
 - c. una descrizione il più possibile chiara della pretesa.
2. Al ricevimento della richiesta di arbitrato, la segreteria di Gemzu provvede a indicare entro il più breve tempo possibile il cancelliere ai sensi di quanto disposto all'articolo 15.
 3. La segreteria di Gemzu conferma, all'indirizzo dell'attore e all'indirizzo del convenuto, il ricevimento della richiesta di accesso all'arbitrato mediante invio di una copia della richiesta di arbitrato al convenuto e su indicazione del nome e del recapito del cancelliere.

Articolo 3 – Nomina degli arbitri

1. Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la segreteria di Gemzu provvede all'invio a ciascuna delle parti di un elenco conforme contenente i nominativi delle persone che Gemzu ha indicato per la nomina in qualità di arbitri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1.
2. Ciascuna parte può indicare al cancelliere la propria preferenza, nell'ordine di sua scelta, per un minimo di tre nominativi di persone presenti nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. Qualora il cancelliere non abbia ricevuto in ritorno da una delle parti una selezione di nomi entro 14 giorni a decorrere dall'invio da parte della segreteria di Gemzu, si intenderà che tutte le persone figuranti nell'elenco siano da ritenersi accettabili come arbitri per la parte in questione.
4. Nel più breve termine possibile successivamente al ricevimento delle selezioni di nomi ovvero alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, il cancelliere incarica, nella misura del possibile nel rispetto delle preferenze espresse dalle parti, due persone figuranti nell'elenco quali arbitri.
5. Nel caso in cui una persona respinga l'invito del segretario a intervenire quale arbitro ovvero non sia in condizione di intervenire quale arbitro per altri motivi, il segretario è autorizzato a incaricare direttamente quali arbitri una o più altre persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Gli arbitri incaricati saranno successivamente tenuti entro un termine di sette giorni a comunicare al cancelliere un terzo arbitro, che sarà scelto dall'elenco degli arbitri e interverrà altresì quale presidente. Qualora le parti possiedano nazionalità differenti, il terzo arbitro dovrà possedere una nazionalità diversa da quella delle parti. Qualora entrambi gli arbitri non riescano a raggiungere un accordo in ordine alla scelta dell'arbitro che dovrà intervenire quale presidente, il segretario incaricherà, quale terzo arbitro e presidente, una persona scelta dall'elenco degli arbitri. Gli arbitri così nominati costituiscono congiuntamente il collegio arbitrale

6. La collaborazione rilasciata dalle parti alla nomina degli arbitri così come disposta dal presente regolamento non intacca in nulla il diritto delle parti a presentare eccezione di incompetenza degli arbitri.

Articolo 4 – Notifica della nomina, accettazione, comunicazione

1. La nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 3 viene confermata dal cancelliere mediante apposita notifica di nomina all'indirizzo degli arbitri.
2. Ciascun arbitro indica l'accettazione dell'incarico per iscritto.
3. Un arbitro può essere sollevato dal proprio incarico soltanto a cura della segreteria di Gemzu e ciò su sua richiesta, su richiesta di entrambe le parti ovvero di una sola delle parti.
4. Qualora venga a trovarsi in condizione di non potere più esercitare il proprio incarico per ragioni di diritto o di fatto ovvero qualora operi in violazione del regolamento di arbitrato MPC, un arbitro che abbia accettato il proprio incarico potrà essere sollevato dal proprio incarico a cura della segreteria di Gemzu e su iniziativa della segreteria medesima.
5. Qualora un arbitro incaricato abbia il sospetto di potere vedersi confrontato a istanza di ricusazione, ne dà comunicazione scritta al cancelliere entro e non oltre la data della propria nomina, con indicazione dei probabili motivi alla base della ricusazione. Qualora un arbitro, nel corso del procedimento arbitrale, abbia il sospetto di potere vedersi confrontato a istanza di ricusazione, ne dà comunicazione alle parti, al resto del collegio arbitrale nonché al cancelliere.
6. Contestualmente all'invio della lettera di nomina agli arbitri, il cancelliere provvederà a dare comunicazione della nomina alle parti.

Articolo 5 - Sostituzione di un arbitro

1. Qualora un arbitro incaricato non sia in condizione per qualsivoglia ragione di (continuare a) svolgere le proprie funzioni, il cancelliere provvederà a incaricare un nuovo arbitro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.
Nella misura in cui la decadenza di un arbitro dalle proprie funzioni comporti la conclusione dell'incarico anche per i rimanenti arbitri, questi ultimi saranno autorizzati a essere nuovamente nominati.
Qualora la sostituzione abbia luogo dopo che la comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, abbia già avuto luogo, sarà inviata alle parti una nuova comunicazione debitamente corretta. Nel caso in cui tale invio non possa avvenire in tempo prima della seduta di deliberazione della sostituzione e una delle parti o entrambe le parti non possano essere rappresentati alla seduta, dovrà essere inviata comunicazione scritta alla parte/alle parti in questione immediatamente dopo la seduta.
2. Il contenzioso si intende sospeso di diritto per la durata della procedura di sostituzione. Successivamente alla sostituzione, il procedimento già intrapreso viene ripreso a partire dalla fase raggiunta, tranne qualora il collegio arbitrale rilevi elementi che richiedano una ripetizione totale o parziale della trattazione della controversia.

Articolo 6 – Ricusazione di un arbitro o cancelliere

1. La parte che ritenga di dover procedere a richiesta di ricusazione di un arbitro, dovrà – entro un termine di due settimane dal ricevimento della dichiarazione di cui

all'articolo 4, paragrafo 6, ovvero entro due settimane dalla constatazione a cura della parte dei motivi di ricusazione – darne comunicazione scritta all'arbitro in oggetto, alla controparte, al cancelliere e agli altri arbitri e tale comunicazione, pena la sua nullità, dovrà contenere l'indicazione di:

- a. il nome/i nomi dell'arbitro/degli arbitri ricusato/i;
- b. indicazione dei motivi di ricusazione.

Altre ragioni diverse da quelle indicate in detta comunicazione saranno considerate irricevibili.

2. La ricusazione degli arbitri può intervenire qualora insorgano ragionevoli dubbi in ordine all'imparzialità o indipendenza degli stessi. Qualora la ricusazione non intervenga ai sensi di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, decade il diritto ad avvalersi successivamente, in sede arbitrale ovvero innanzi al giudice, dei motivi di ricusazione.
3. Il contenzioso può essere sospeso dal cancelliere a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla parte ricusante.
4. Qualora un arbitro ricusato proceda a ritirarsi, ciò non implica un'accettazione della fondatezza dei motivi di ricusazione.
5. Qualora un arbitro ricusato non si ritiri entro un termine di due settimane a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla parte ricusante, il giudice istruttore procederà alla valutazione della fondatezza della ricusazione su richiesta della parte più diligente. Qualora entro quattro settimane dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla parte ricusante la suddetta richiesta non sia stata presentata, il diritto a ricusazione si intenderà decaduto e il contenzioso, qualora sospeso, verrà ripreso a partire dalle circostanze raggiunte al momento della sospensione.

Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano per analogia al cancelliere, fermo restando che, qualora il cancelliere per qualsivoglia ragione non possa (altresì ulteriormente) svolgere le proprie funzioni, la segreteria di Gemzu provvederà a indicare un nuovo cancelliere.

6. Qualora l'arbitro ricusatosi si ritiri ovvero la sua ricusazione sia stata ritenuta fondata dal giudice istruttore, in tal caso l'arbitro in questione sarà sostituito ai sensi delle disposizioni già applicate alla sua nomina originaria, fatto salvo il caso in cui le parti abbiano convenuto una procedura differente.
7. Qualora l'arbitro in questione, una delle parti ovvero entrambe le parti risiedano o abbiano domicilio al di fuori dei Paesi Bassi, i termini di cui al presente articolo si intenderanno raddoppiati.

Articolo 7 – Luogo dell'arbitrato

1. Il luogo dell'arbitrato è sito in L'Aja, Paesi Bassi.
2. Gli arbitri possono tenere le sedute, deliberare, procedere all'ascolto di testimoni e periti in qualsivoglia altra località che sia atta allo scopo.

Articolo 8 – Procedura generale

1. Contemporaneamente all'invio della lettera di nomina di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il cancelliere provvederà a fare pervenire agli arbitri il fascicolo relativo all'arbitrato.
2. Gli arbitri sono tenuti a un trattamento delle parti ispirato alla massima equità. Sono tenuti a offrire a ciascuna parte la possibilità di avanzare le proprie pretese e di presentare le proprie argomentazioni.
3. Gli arbitri sono tenuti a stabilire la maniera nella quale e i termini entro i quali il contenzioso verrà dibattuto, ferme restando le disposizioni di cui al presente regolamento di arbitrato e le circostanze dell'arbitrato. Essi sono altresì tenuti a statuire in ordine a istanze di garanzia e/o di interventi e/o di congiunzione e, in caso di accoglimento delle stesse, a prendere conoscenza del procedimento oggetto di garanzia e/o intervento e/o congiunzione, anche qualora tale procedimento non ricada tra le competenze ordinarie degli arbitri.
4. Gli arbitri sono tenuti a vigilare al diligente avanzamento della procedura arbitrale. Essi hanno facoltà di prolungare, su richiesta di una delle parti ovvero di propria iniziativa, uno dei termini indicati al presente regolamento arbitrale ovvero uno dei termini da loro stessi precedentemente fissati.
5. Una parte che sia comparsa in contenzioso avanza, entro termini non irragionevoli e con invio in copia alla controparte, ricorso innanzi agli arbitri non appena essa constati o sia ragionevolmente in condizione di constatare atti in violazione o in negligenza di qualsivoglia disposizione di cui al regolamento di arbitrato MPC, al compromesso di arbitrato ovvero a un incarico, decisione o misura stabilita dagli arbitri. Qualora una delle parti trascuri in tal caso di procedere a ricorso, si intende decaduto il momento di avvalersi di questa possibilità, in sede arbitrale ovvero innanzi al giudice ordinario, successivamente.
6. Gli arbitri hanno facoltà su istanza di una delle parti ovvero di propria iniziativa, successivamente al ricevimento della pratica di arbitrato ovvero in una fase successiva del contenzioso, di fissare un incontro con le parti allo scopo di concordare il prosieguo della procedura e/o di precisare gli elementi di fatto e di diritto oggetto del contenzioso.
7. L'arbitrato viene condotto in lingua neerlandese, fatto salvo il caso in cui una delle parti abbia sede o domicilio al di fuori dei Paesi Bassi e non abbia conoscenza della lingua neerlandese. In tal caso l'arbitrato viene condotto in lingua inglese, previa apposita presa d'atto e deliberazione da parte degli arbitri. In tale fattispecie la documentazione prodotta dalle parti sarà, su incarico degli arbitri, affidato a un traduttore giurato per essere tradotta in lingua inglese e/o neerlandese. Le relative spese si intendono in linea di principio a carico della parte attrice, previa apposita presa d'atto e deliberazione da parte degli arbitri, in ordine alla quale gli arbitri stessi procedono a tenere in debita considerazione tutte le circostanze che possano dare luogo a un'attribuzione delle spese in toto o in parte a carico della parte convenuta.

8. Le parti hanno facoltà di comparare personalmente ovvero di avvalersi di un rappresentante legale che dovrà necessariamente essere provvisto di apposito e regolare mandato.
9. Gli arbitri hanno facoltà, nel rispetto del regolamento arbitrale, di deliberare un regolamento procedurale integrativo.

Articolo 9 – Trattazione orale: scambio delle conclusioni

1. Nella comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, il cancelliere richiede a ciascuna delle parti se desiderino procedere direttamente a una trattazione orale del contenzioso ovvero se preferiscano farla precedere dalla presentazione di una documentazione esplicativa in forma scritta.
2. Qualora entrambe le parti optino per la trattazione orale, la data della stessa sarà oggetto di fissazione immediata da parte degli arbitri nonché di relativa comunicazione alle parti.
3. Qualora una parte o una delle parti desideri presentare una documentazione esplicativa in forma scritta, gli arbitri saranno tenuti a fissare nei termini più brevi possibili entro quale data la parte ricorrente ha facoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di esplicitare le proprie pretese mediante apposita memoria di costituzione nonché entro quale termine la parte convenuta è tenuta a rispondere a mezzo di una comparsa di risposta, da completarsi eventualmente con la previsione di ulteriori termini per la replica e la controreplica. Il termine di riferimento per la fissazione di detti termini è pari a tre settimane.
Gli arbitri hanno facoltà di statuire un termine differente.
4. La memoria di costituzione e la comparsa di risposta dovranno contenere per quanto possibile tutti i propri motivi, allegazioni, argomentazioni ed elementi di prova che le parti intendono sottoporre ad esame nel corso del procedimento. Tale disposizione si applica altresì a un'eventuale domanda riconvenzionale o a un eventuale conflitto di competenza.
5. La parte convenuta che sia comparsa in fase di contenzioso arbitrale e che intenda invocare la non competenza del collegio arbitrale, è tenuto a sollevare tale conflitto di competenza in sede preliminare, pena la decadenza dal diritto a sollevarlo in un momento successivo, in sede arbitrale ovvero innanzi al giudice.
6. Ciascuna delle parti è tenuta alla presentazione agli arbitri delle rispettive conclusioni scritte nonché del resto della documentazione procedurale in quintuplica copia dinnanzi al cancelliere, il quale ne farà pervenire una delle copie alla controparte e una delle copie a ciascuno degli arbitri. Le parti sono tenute a corredare le proprie conclusioni, per quanto possibile, della documentazione che le sostiene.
Di ciascuna notifica o comunicazione di una parte al cancelliere ne viene contestualmente inviata copia alla controparte, a cura della parte stessa.
7. Successivamente alla scadenza dei termini di cui all'articolo 9, paragrafo 3, ovvero qualora entrambe le parti abbiano dichiarato di rinunciare al diritto di esporre le proprie argomentazioni in forma scritta, il cancelliere procurerà di dare comunicazione scritta a entrambe le parti del luogo, della data e dell'ora in cui gli

arbitri si riuniranno in seduta per la trattazione orale del contenzioso.

8. Gli arbitri hanno facoltà di prevedere più di una seduta, nel qual caso il cancelliere procurerà di darne comunicazione scritta alle parti ovvero ai rispettivi rappresentanti legalmente demandati. Gli arbitri hanno facoltà di imporre alle parti di comparire in presenza di testimoni o di chiamare a comparire testimoni e hanno altresì facoltà di procedere direttamente a chiamata di testimoni. Inoltre, gli arbitri hanno facoltà di commissionare una perizia tecnica.
9. Gli arbitri hanno facoltà, in qualsivoglia fase di avanzamento del contenzioso, di imporre alle parti di comparire in prima persona per richiedere comunicazione di informazioni ovvero verificare le possibilità di composizione amichevole. Essi hanno inoltre facoltà di ordinare la valutazione di determinati documenti, da essi ritenuti rilevanti ai fini del contenzioso.
10. Le parti sono tenute, in ordine alla procedura arbitrale, a fornire agli arbitri tutti i dati e informazioni richieste dagli arbitri stessi e a conformarsi alle istruzioni da questi forniti in forma sia scritta sia orale.
Qualora una parte non ottemperi a questo obbligo, gli arbitri avranno facoltà, in fase di deliberazione, di fare derivare da tale fattispecie le conseguenze che essi giudicheranno opportune.
11. Tutte le audizioni e le dichiarazioni orali devono aver luogo in fase di regolare seduta, fatti salvi i casi eccezionali, a discrezione degli arbitri.
12. Qualora una parte abbia reso noto di essere accessibile tramite questa modalità, una notifica, un'istanza o un atto potranno anche essere inviate a mezzo di comunicazione telematica. La disponibilità a ricevere comunicazioni per via telematica si intende richiesta per l'intera durata del contenzioso arbitrale, tranne qualora la parte in oggetto modifichi o ritiri tale disponibilità.

Articolo 10 – Domanda riconvenzionale

1. Al più tardi entro la comparsa di risposta ovvero, in assenza della stessa, al più tardi entro la prima seduta, la parte convenuta ha facoltà di presentare azione riconvenzionale, purché tale azione consegua dallo stesso contratto da cui già consegue l'azione convenzionale ovvero sia a questa direttamente collegata.
2. Qualora l'azione riconvenzionale consegua da contratto diverso dal contratto stipulato sulla base delle condizioni MPC, sarà necessario presentare apposita domanda di arbitrato, quantunque sia altresì possibile scegliere di affidare l'azione agli arbitri affinché decidano in ordine ad essa sulla base degli elementi dell'azione convenzionale.
In entrambe le fattispecie gli arbitri dovranno decidere in ordine all'azione riconvenzionale o contestualmente all'azione originaria o mediante trattazione propria.
3. Gli arbitri hanno inoltre facoltà di richiedere, in caso di trattazione consensuale, che la parte che ha avanzato l'azione riconvenzionale proceda a effettuare il deposito di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Articolo 11 – Contumacia

1. Qualora la parte ricorrente non sia presente né rappresentata alla prima seduta, ovvero qualora la parte ricorrente trascuri di presentare ulteriori chiarimenti in ordine alla propria azione, gli arbitri hanno facoltà con apposita sentenza di porre fine al contenzioso, fatta eccezione per il caso in cui la parte convenuta esprima il proprio assenso a che si consideri ritirata la richiesta di arbitrato.
2. Qualora la parte convenuta non sia presente né rappresentata e abbia trascurato di portare la propria opposizione a conoscenza degli arbitri, l'azione viene accolta, fatta eccezione per il caso in cui gli arbitri considerino tale azione illegittima o infondata ovvero considerino verificarsi gli estremi per la sospensione dell'arbitrato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano analogamente all'azione riconvenzionale di cui all'articolo 10.

Articolo 12 – Ritiro dell'arbitrato

1. La parte richiedente può ritirare un arbitrato mediante comunicazione scritta prima che intervenga opposizione a condizione che le spese amministrative siano state versate come previsto all'articolo 16 del presente regolamento di arbitrato.
2. Il ritiro dopo che sia intervenuta opposizione è possibile soltanto qualora anche la controparte esprima il proprio assenso in forma scritta.

Articolo 13 – Lodo

1. Gli arbitri pronunciano il lodo in sede extragiudiziale sulla base delle condizioni MPC di Gemzu. Essi pronunceranno il lodo nei termini più rapidi possibili, pur restando obbligati a pronunciare il loro entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui si è tenuta la prima seduta del relativo arbitrato. Gli arbitri hanno tuttavia il diritto, qualora circostanze particolari lo giustificano, di prolungare la durata dei propri incarichi.
2. Gli arbitri statuiscono a maggioranza dei voti, senza menzione delle posizioni della minoranza. Sulla base della loro decisione gli arbitri provvederanno a comporre e a sottoscrivere un lodo debitamente argomentato e motivato in quattro esemplari, fermo restando quanto disposto all'articolo 1057 del Codice olandese di procedura civile. Il cancelliere di cui all'articolo 15 provvederà, quanto prima possibile:
 - a. al contemporaneo invio del lodo alle parti, in copia sottoscritta dagli arbitri e dal cancelliere nonché a mezzo posta raccomandata;
 - b. l'originale di un lodo totale o parziale viene depositato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha avuto luogo l'arbitrato;
 - c. il quarto esemplare viene fatto pervenire alla segreteria di Gemzu, presso la quale viene conservato in archivio per un periodo pari a dieci anni.

Articolo 14 – Composizione dell'elenco degli arbitri

1. Annualmente l'amministrazione di Gemzu provvede alla redazione di un elenco di almeno otto persone che abbiano i requisiti per essere nominati arbitri dalle parti in causa. Le persone che figurano in detto elenco possono, incontante, essere nuovamente nominate dall'amministrazione.

2. Nell'elenco non possono comparire:
 - coloro che forniscano consulenze legali a titolo professionale;
 - coloro che non risultino più attivi nel settore lattiero-caseario da almeno cinque anni.
3. Le persone presenti nell'elenco degli arbitri, di cui all'articolo 1 del presente articolo, sono competenti in ordine a tutte le controversie correlate non appena completata la loro nomina ad arbitri in una controversia.
4. Qualora Gemzu abbia trascurato di indicare le persone da inserire nell'elenco degli arbitri, in misura tale da fare scendere il loro numero al di sotto di cinque, la parte più diligente sarà a quel punto incaricata di fare comparire innanzi al giudice ordinario il contenzioso ancora senza arbitri.

Articolo 15 – Nomina di un cancelliere

1. Per ogni procedura di arbitrato la segreteria di Gemzu provvede alla nomina di un cancelliere. Il cancelliere ricopre la funzione di segretario e deve essere un avvocato insediato nei Paesi Bassi.
2. Il cancelliere svolge il ruolo di segretario degli arbitri ed è tra le altre cose incaricato della redazione dei lodi nel rispetto dell'incarico ricevuto dagli arbitri. Il cancelliere, previo assenso del presidente del Collegio Arbitrale, ha facoltà di farsi sostituire da un altro avvocato.

Articolo 16 – Spese amministrative

1. All'inizio del arbitrato la parte ricorrente è tenuta al pagamento alla segreteria di Gemzu della somma di EUR 750,00 (IVA escl.) per spese amministrative.
2. Spetta alla segreteria di Gemzu vigilare alla corretta riscossione dell'importo dovuto.

Articolo 17 – Oneri di arbitrato

1. Per oneri di arbitrato si intendono le spese amministrative di cui all'articolo 16 del presente regolamento arbitrale, l'onorario degli arbitri e le rispettive spese di viaggio e di soggiorno nonché le ulteriori spese che siano state effettuate ai fini della procedura arbitrale, il compenso del cancelliere e le spese di terzi quali le spese delle perizie tecniche eventualmente richieste dagli arbitri e gli eventuali oneri di deposito del lodo.
2. L'onorario degli arbitri ammonta € 1000,00 per arbitro, maggiorato di € 500,00 (IVA escl.) per ciascuna seduta. Suddetto onorario per seduta si intende dovuto anche qualora un arbitrato venga ritirato entro un termine inferiore alle 24 ore prima della sentenza in oggetto.
3. La segreteria di Gemzu fissa gli oneri di arbitrato di concerto con gli arbitri. Gli arbitri quantificano nel lodo l'ammontare degli oneri di arbitrato calcolandoli fino alla data di deposito del lodo presso il tribunale compresa.

4. La parte soccombente viene condannata al pagamento degli oneri di arbitrato, fatte salve eventuali eccezioni da individuarsi a discrezione del collegio arbitrale. Qualora le parti risultino ciascuna parzialmente soccombenti, il collegio arbitrale ha facoltà di dividere fra esse in toto o in parte gli oneri di arbitrato. La condanna al pagamento degli oneri di arbitrato può intervenire anche senza esplicita richiesta in tal senso di una delle parti.
5. Qualora l'incarico degli arbitri venga concluso prima del lodo finale, gli oneri di arbitrato verranno fissati dalla segreteria di Gemzu e si intenderanno a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di deposito versate.
La segreteria di Gemzu ha facoltà di esigere dall'attore un'integrazione del deposito versato fino a un massimo pari all'ammontare complessivo degli oneri di arbitrato così quantificati.
6. La segreteria di Gemzu è inoltre autorizzata, al momento del versamento della prima frazione di oneri di arbitrato, a richiedere alla parte ricorrente il versamento di un deposito funzionale al pagamento, nella misura del possibile, delle spese e dell'onorario degli arbitri, delle spese del cancelliere, dei periti nominati dal collegio arbitrale nonché degli ulteriori terzi convocati o consultati dal collegio arbitrale. La segreteria di Gemzu ha facoltà di esigere dall'attore un'integrazione del deposito versato. Qualora il convenuto abbia avanzato un'azione riconvenzionale, ivi compresa un'azione riconvenzionale condizionale, la segreteria di Gemzu ha facoltà di esigere un analogo deposito anche da parte del convenuto.
Ai fini della valutazione degli oneri di arbitrato, gli arbitri tengono debito conto del deposito versato ai sensi del precedente articolo. Nella misura in cui si faccia appello alla parte vincitrice per la corresponsione delle spese degli arbitri, la controparte viene condannata al rimborso del relativo importo alla parte vincitrice.
7. Le spese di assistenza giuridica delle parti si intendono comunque, ferme restando fattispecie specifiche da valutarsi a discrezione degli arbitri, a carico della parte che aveva scelto di avvalersene.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Quando al presente regolamento arbitrale si fa menzione di giorni lavorativi, il sabato e la domenica si intendono esclusi.
2. Un arbitrato è riservato e tutte le persone coinvolte a titolo diretto o indiretto sono tenute al mantenimento della riservatezza, salvo che la pubblicazione consegua dalla legge vigente ovvero dal contratto delle parti.
3. La segreteria di Gemzu è autorizzata alla pubblicazione del lodo senza indicazione dei nomi delle parti e con l'omissione di qualsivoglia ulteriore dato che possa condurre all'identificazione delle parti, fatta eccezione per il caso in cui una parte abbia presentato ricorso presso la segreteria di Gemzu entro un termine massimo di due mesi dalla data di emissione del lodo.
4. Agli arbitri e al cancelliere nonché a qualsivoglia eventuale persona da questi coinvolta nella controversia (tra cui possono figurare periti, Gemzu e i membri del consiglio di amministrazione, i dipendenti e i membri del personale) non attiene alcuna responsabilità, in via né contrattuale né extracontrattuale, in ordine a eventuali danni provocati da atti ossia negligenza propri o di terzi ovvero derivati

dall'utilizzo di un bene afferente direttamente o indirettamente a un arbitrato, tutto quanto testé indicato tranne nel caso e nella misura in cui norme cogenti di diritto olandese ostino a tale esonero di responsabilità.

5. All'arbitrato si applica, nella misura in cui non si discosti dal regolamento arbitrare MPC, il libro quarto del Codice olandese di procedura civile.

Segreteria Gemzu:

*Van Stolkweg 31
2585 JN L'AJA (Paesi Bassi)
tel.: +31 (0)70 413 19 10
fax: +31 (0)70 413 19 19
info@gemzu.nl
www.gemzu.nl*



Gemzu

Van Stolkweg 31
2585 JN Den Haag / L'Aja
Paesi Bassi
Tel. : +31 (0)70 413 19 10
Fax: +31 (0)70 413 19 19
info@gemzu.nl